

Pubblicato il 11/11/2025

N. 19950/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06275/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6275 del 2025, proposto dalla Stinga Antonino Trasporti S.A.P.A. di Giuseppe Stinga e Fratelli, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in relazione alla procedura CIG B25E60803C, in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria del costituendo Raggruppamento Temporaneo d'Imprese con SO.TRA.F. di Marguati & C. S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Mascetti, Paola Balzarini e Matteo Parini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

FS Logistix S.p.A. (già Mercitalia Logistics S.p.A.) e Mercitalia Shunting & Terminal S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentate e difese dagli avvocati Alessandro Botto, Raffaella Zagaria e Antonio D'Arcangelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio Legance - Avvocati Associati in Roma, via di San Nicola Da Tolentino, 67;

nei confronti

di:

Consorzio B.F.P., Nicolini Air Logistic S.r.l., Bis 67 Trasporti Multimodali S.p.A, Pepa Trasporti S.r.l., Ferlog S.r.l., C.T.C. Cooperativa Trasporti Catullo Società Cooperativa, Mondial Trasport S.r.l., Fermag S.r.l. e Movigru S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Esposito e Maria Rocca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- del provvedimento del 9 aprile 2025, con cui Mercitalia ha disposto l'aggiudicazione, in favore del Consorzio, della gara a procedura ristretta indetta con Sistema di Qualificazione e avviata con lettera di invito n. MIL-MIST-577 del 12 luglio 2024, per l'affidamento dei Servizi di trasporto stradale di materiali e mezzi d'opera” (CIG B25E60803C);

- di tutti i Verbali di Gara, con particolare riferimento a:

1. il Verbale della prima seduta di Gara del 6 novembre 2024 – nella parte in cui la Commissione ha ritenuto che la documentazione contenuta nel plico “Risposta Amministrativa” del Consorzio fosse “pienamente conforme a quanto prescritto”, ammettendo, così, detto operatore economico alle successive fasi di Gara – oltre che dell’Allegato 1 a detto Verbale, recante l’atto di nomina della Commissione giudicatrice;

2. il Verbale della seconda seduta di Gara del 14 novembre 2024;

3. il Verbale della terza seduta di Gara del 20 novembre 2024;

4. il Verbale della quarta seduta di Gara del 22 novembre 2024;

- del provvedimento, allo stato non conosciuto, con cui la Stazione appaltante ha comunicato a CTC

l'esito positivo del procedimento di iscrizione al “Sistema di Qualificazione Fornitori di Mercitalia Logistics per la seguente categoria: SER-AUS-02 – Servizio di trasporto stradale delle merci” (di seguito “Sistema di qualificazione”), (che si suppone essere) di tenore analogo ai provvedimenti

prot. n. SDQ/asm_23/20240808 e prot. n. SDQ/asm_48/20240918, emessi da Mercitalia in favore di BIS67 e di Ferlog;

- di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e/o comunque connesso a quelli suindicati, ancorché

allo stato non ancora noto o conoscibile, ivi compreso il provvedimento, sopra indicato, con cui la Stazione Appaltante ha comunicato a CTC l'esito positivo del procedimento di iscrizione al Sistema

di qualificazione;

per il subentro

della RTI Stinga nell'Aggiudicazione e nell'esecuzione contrattuale, previa declaratoria d'inefficacia

del contratto eventualmente medio tempore stipulato con il Consorzio;

e il risarcimento

dei danni subiti e subendi da parte della Società;

nonché per l'annullamento, ex art. 116, comma 2, c.p.a.

del diniego parziale all'istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente in data 14 aprile 2025;

con conseguenziale accertamento

del diritto della ricorrente all'accesso alla documentazione indicata nella predetta istanza di accesso

e non ancora ostesa e per la condanna, ove occorra anche in via istruttoria, *ex artt. 64 e ss. e 46 comma 2, c.p.a.*, di Mercitalia all'ostensione di tutti gli atti del procedimento relativo al presente giudizio, con particolare riferimento alle domande di iscrizione al Sistema di qualificazione – ed alla documentazione ivi allegata – presentate da tutte le imprese componenti il Consorzio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di: FS Logistix S.p.A., Mercitalia Shunting & Terminal S.r.l., Consorzio B.F.P., Nicolini Air Logistic S.r.l., Bis 67 Trasporti Multimodali S.p.A, Pepa Trasporti S.r.l., Ferlog S.r.l., C.T.C.

Cooperativa Trasporti Catullo Società Cooperativa, Mondial Trasport S.r.l.,

Fermag S.r.l. e Movigru S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2025 il dott. Valentino Battiloro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

1. I. Con nota del 12 luglio 2024, la Mercitalia Shunting & Terminal S.r.l. - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Mercitalia Logistics S.p.A. (oggi FS Logistix S.p.A.) - ha diramato la lettera d'invito alla procedura ristretta *ex art. 165 del d.lgs. n. 36/2023*, indetta con Sistema di Qualificazione n. MIL-MIST-577, per l'affidamento del servizio di trasporto stradale di materiali e mezzi d'opera (CIG:B25E60803C), per un valore dell'appalto pari a euro 53.000.000,00 (cinquantatremilioni/00) IVA esclusa.

I.1. La procedura di gara si è conclusa con l'aggiudicazione in favore del Consorzio “B.F.P.” (d'ora in avanti solo “Consorzio”) al quale è stato assegnato il punteggio complessivo di 98,83 punti (di cui 68,83 per il punteggio tecnico e 30 per il punteggio economico), mentre al secondo posto si è collocato il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese costituito dalla ricorrente e da SO.TRA.F. di Marguati & C. S.r.l. (d'ora in avanti solo “RTI Stinga”), con un punteggio complessivo pari a 93,04 punti (di cui 70 per l'offerta tecnica e 23,04 per l'offerta economica).

2. Detto provvedimento di aggiudicazione è stato impugnato dalla Stinga Antonino Trasporti S.A.P.A. di Giuseppe Stinga e Fratelli, mandataria della RTI Stinga, sulla base dei seguenti motivi di censura:

2.1. *“I. Violazione, falsa applicazione dell'art. 94, comma 6, e dell'art. 1, comma 1, dell'allegato ii.10 del d.lgs. n. 36/2023; violazione, falsa applicazione degli artt. 96 e 98 del d.lgs. n. 36/2023; violazione, falsa applicazione del paragrafo 5 del disciplinare di gara; violazione, falsa applicazione degli artt. 5, comma 4 e 11 del regolamento generale del sistema di qualificazione nonché del paragrafo 1, lettera b), della scheda requisiti legali e di*

integrità, costituente parte integrante di detto regolamento; violazione dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione dei principi di buon andamento e correttezza dell'azione amministrativa; eccesso di potere sotto i profili di carenza di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, irragionevolezza e illogicità.”.

Con tale dogliananza, parte ricorrente lamenta l'illegittimità dell'aggiudicazione in quanto la CTC Cooperativa Trasporti Catullo (d'ora in avanti solo “CTC”), mandante del Consorzio aggiudicatario, sarebbe incorsa in gravi violazioni, definitivamente accertate, di obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse (per complessivi euro 27.634,46), a fronte delle quali la Stazione Appaltante avrebbe dovuto conseguentemente disporre l'esclusione del medesimo Consorzio dalla gara.

Il comportamento della CTC, che non avrebbe dichiarato la presenza di dette cause ostative in sede di iscrizione al Sistema di Qualificazione e di partecipazione alla gara, sarebbe altresì riconducibile alla fattispecie delineata dall'art. 98, comma 3, lettera b), d.lgs. n. 36/2023, volta a sanzionare la «condotta dell'operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione».

2.2. “II. *Violazione, falsa applicazione degli art. 79, 87 e 98 del d.lgs. n. 36/2023; violazione, falsa applicazione dell'allegato ii.5 del d.lgs. n. 36/2023; violazione, falsa applicazione dei paragrafi viii.2 e ix del disciplinare di gara e del paragrafo 2 del capitolato tecnico; violazione, falsa applicazione degli artt. 96 e 98 del d.lgs. n. 36/2023; violazione, falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990; violazione dei principi di buon andamento e correttezza dell'azione amministrativa; eccesso di potere sotto i profili di carenza di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto, irragionevolezza e illogicità.”.*

Con la seconda censura, parte ricorrente lamenta l'inammissibilità dell'offerta presentata dal Consorzio, in ragione della mancata e/o carente presentazione della documentazione a comprova dei requisiti di esecuzione (nella specie, la piena disponibilità di almeno n. 10 trattori “adeguati ai trasporti ADR” e n. 10

automezzi attrezzati “con sponda idraulica”), sostenendo anche in tal caso la violazione dell’art. 98, comma 3, lettera b), d.lgs. n. 36/2023.

3. Il controinteressato Consorzio, unitamente alle società consorziate, costituitisi in giudizio, hanno eccepito in rito:

- l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica alla Mercitalia Shunting & Terminal S.r.l., nella sua qualità di ente aggiudicatore;
- l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica al controinteressato Consorzio, la cui costituzione è stata pubblicizzata nelle forme di legge (nello specifico, l’atto costitutivo del 17 aprile 2025 è stato in pari data registrato presso l’Agenzia delle Entrate e successivamente iscritto, in data 23 aprile 2025, presso la CCIA di Milano Monza Brianza Lodi);
- l’inammissibilità del ricorso per tardività della notifica, intervenuta dopo 47 giorni dalla pubblicazione dell’aggiudicazione e di tutti gli atti di gara, ivi compresi tutti i verbali della Commissione e tutti i documenti contenuti nella busta amministrativa, nell’offerta economica e nell’offerta tecnica del ricorrente;
- l’inammissibilità del ricorso per tardività della notifica alla FS Logistix S.p.A. (26 maggio 2025), giacché il provvedimento di qualificazione della CTC è stato emesso in data 27 novembre 2024;
- l’inammissibilità del ricorso per violazione del cumulo oggettivo, avendo parte ricorrente impugnato sia il provvedimento con il quale la Mercitalia Shunting & Terminal S.r.l. ha aggiudicato la gara a favore del Consorzio, sia il provvedimento con il quale la FS Logistix ha iscritto la CTC nel Sistema di Qualificazione;
- in via subordinata, l’incompetenza territoriale dell’adito Tribunale ai sensi dell’art. 13, comma 1, c.p.a., dovendo affermarsi nella fattispecie la competenza del Tar Liguria in base alla sede legale della Mercitalia Shunting & Terminal S.r.l..

Nel merito, hanno chiesto il rigetto del ricorso in quanto il debito contestato alla CTC non poteva considerarsi definitivo e, comunque, sarebbe di

modestissima entità (euro 5.317,62) in proporzione al valore dell'appalto; sottolineano al riguardo che la causa di esclusione invocata dalla ricorrente era già prevista, nei medesimi termini, dal previgente art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016 e che la terza Sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza n. 7518/2024, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della citata disposizione per violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità di cui all'art. 3 Cost.

Con riguardo alla contestata illegittimità dell'iscrizione di CTC nel Sistema di Qualificazione, i controinteressati evidenziano che, in data 27 settembre 2024, la medesima CTC ha presentato istanza di iscrizione nel Sistema di Qualificazione, allegando un DURF del 26 settembre 2024, avente validità per 4 mesi, attestante pertanto la regolarità della relativa posizione fiscale.

Quanto alla censura relativa all'indisponibilità del numero minimo di automezzi, affermano che la contestazione nascerebbe da un mero errore di impaginazione delle tabelle indicate all'offerta tecnica, facilmente riscontrabile e verificabile con il confronto tra i numeri di targa ed i libretti di circolazione.

4. La FS Logistix S.p.A., costituitasi in giudizio, ha eccepito, nei medesimi termini dei controinteressati, l'inammissibilità del ricorso per violazione del cumulo oggettivo e per omessa notifica alla Mercitalia Shunting & Terminal S.r.l. (con conseguente difetto di legittimazione passiva della medesima FS Logistix), nonché, in via subordinata, l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale ai sensi dell'art. 13, comma 1, c.p.a.

Quanto ai profili di merito, la FS Logistix S.p.A. ha focalizzato l'attenzione sulle sole censure che la riguarderebbero, ovvero quelle relative all'iscrizione della CTC al Sistema di Qualificazione, rimarcando anch'essa la regolarità del DURF da quest'ultima presentato in data 26 settembre 2024.

5. Con ordinanza collegiale n. 12018 del 18 giugno 2025, questa Sezione, previa concessione del beneficio della rimessione in termini per errore scusabile, ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti della Mercitalia Shunting & Terminal S.r.l. (adempimento correttamente

eseguito dalla ricorrente in data 23 giugno 2025) ed ha quindi fissato per la trattazione della domanda cautelare l'udienza in camera di consiglio dell'8 luglio 2025.

6. La Mercitalia Shunting & Terminal S.r.l., costituitasi in giudizio, ha anch'essa eccepito l'inammissibilità del ricorso per violazione del cumulo oggettivo e per omessa notifica all'ente aggiudicatore, nonché, in via subordinata, l'eccezione di incompetenza territoriale di questo Tribunale.

Nel merito, nel contestare le censure concernenti il proprio operato quale ente aggiudicatore, ha replicato che la posizione fiscale della CTC sarebbe stata irregolare per un periodo di tempo limitato (ovvero dall'11 dicembre 2024 al 15 gennaio 2025, data di rilascio del DURF regolare) e che la sua mancata esclusione dalla gara deriverebbe da un'applicazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità posti a temperamento del principio di continuità del possesso dei requisiti.

Quanto alla seconda dogliananza di parte ricorrente, premesso che in base al paragrafo VIII.2 del Disciplinare di Gara la documentazione relativa agli automezzi doveva essere presentata solo successivamente nella fase di comprova dei requisiti e solo dall'impresa prima in graduatoria, ha affermato di aver accertato, all'esito dei controlli sui libretti di circolazione, la piena disponibilità in capo al Consorzio aggiudicatario di n. 16 trattori adeguati al trasporto ADR e di n. 10 motrici con sponda idraulica.

7. All'udienza in camera di consiglio dell'8 luglio 2025, considerata l'opportunità di attendere l'imminente pronuncia della Corte Costituzionale sulla questione sopra ricordata (l'udienza pubblica era stata già celebrata in data 24 giugno 2025) e dato atto della rinuncia alla domanda cautelare da parte della ricorrente, la causa è stata rinviata all'udienza del 4 novembre 2025 per la trattazione del merito del ricorso.

8. Nelle more del giudizio, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 138 del 24 giugno 2025, pubblicata in G.U.R.I. in data 30 luglio 2025, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma 4,

secondo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Consiglio di Stato con la menzionata ordinanza n. 7518/2024.

9. Nelle memorie depositate in vista dell'udienza di discussione le parti hanno ribadito le ragioni poste a fondamento delle rispettive difese.

10. All'udienza pubblica del 4 novembre 2025, la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione, come da verbale.

11. In via preliminare, in ordine alle plurime eccezioni di rito formulate dalle parti resistenti e dai controinteressati, il Collegio ritiene di dover esaminare, in prima battuta, l'eccezione di incompetenza territoriale, in ossequio al noto principio secondo il quale l'ordine di esame delle questioni pregiudiziali di rito non rientra nella disponibilità delle parti (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 25 febbraio 2014, n. 9).

La norma positiva enucleabile dal combinato disposto degli artt. 76, comma 4, c.p.a. e 276, comma 2, c.p.c., impone infatti di risolvere le questioni processuali e di merito secondo l'ordine logico loro proprio, assumendo come prioritaria la definizione di quelle di rito rispetto a quelle di merito, e fra le prime la priorità dell'accertamento della ricorrenza dei presupposti processuali (nell'ordine, giurisdizione, competenza, capacità delle parti, *ius postulandi*, ricevibilità, contraddittorio, estinzione), rispetto alle condizioni dell'azione (tale fondamentale canone processuale è stato ribadito anche da Cons. Stato, Ad. Plen., 3 giugno 2011, n. 10; più di recente, cfr. Cons. Stato, Sez. V, 20 ottobre 2025, n. 8114).

12. L'eccezione è fondata nei termini di seguito precisati.

13. Ai fini del suo compiuto esame, è opportuno brevemente soffermarsi sul quadro normativo che regolamenta le procedure di gara indette con sistema di qualificazione.

L'art. 162, d. lgs. n. 36/2023, recepisce la disciplina eurounitaria di cui agli artt. 68 e 77 della direttiva n. 2014/25/UE, aventi ad oggetto l'istituto del sistema di qualificazione nell'ambito dei settori speciali.

In particolare, il comma 1 della disposizione in commento stabilisce la possibilità per gli enti aggiudicatori di istituire e gestire un proprio sistema di qualificazione degli operatori economici, prevedendo altresì la possibilità per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di avvalersi di un sistema di qualificazione istituito da un'altra stazione appaltante o ente concedente o da altro organismo terzo, dandone idonea comunicazione agli operatori economici interessati.

L'art. 168 riproduce, con alcune rimodulazioni e novità (in particolare, ai sensi del comma 3, negli atti di istituzione del sistema di qualificazione, le stazioni appaltanti o gli enti concedenti *«prevedono che non possono essere iscritti gli operatori economici per i quali sussistano cause di esclusione ai sensi del combinato disposto degli articoli 94, 95, 96, 97, 98 e 169, e consentono in ogni caso di acquisire i requisiti di capacità richiesti per l'iscrizione secondo le modalità previste dall'articolo 104»*), il pregresso art. 134, d.lgs. n. 50/2016, e ribadisce un regime specifico per gli appalti dei settori speciali, contemplando la facoltà degli enti aggiudicatori di disciplinare il sistema delle aggiudicazioni con l'istituzione di un sistema di qualificazione degli operatori economici da invitare alla procedura di selezione (in linea con la disciplina contenuta nell'art. 77, dir. n. 2014/25/UE).

La presenza di un sistema di qualificazione consente poi, come previsto dall'art. 77, comma 5, dir. n. 2014/25/UE, di innestare le successive procedure di aggiudicazione attraverso procedure ristrette o procedure negoziate nelle quali tutti gli offerenti ed i partecipanti sono scelti tra i candidati già qualificati con tale sistema.

14. Ciò premesso, la procedura di gara ristretta oggetto del contendere è stata indetta ai sensi dell'art. 165, d.lgs. n. 36/2023, da leggere in combinato disposto con il successivo art. 168, che reca la disciplina di dettaglio delle procedure di gara con sistemi di qualificazione, così come pacificamente riconosciuto dalle parti e indicato dal paragrafo 2 della lettera di invito, rubricato “Condizioni di partecipazione”, in base al quale *«Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici che, alla data di pubblicazione del*

presente bando, hanno presentato istanza di iscrizione - o sono iscritti - nel “Sistema di Qualificazione delle imprese di Mercitalia Logistics S.p.A.” per la categoria merceologica “SER-AUS-02 Servizi di Trasporto Stradale” di cui alla Policy di Gruppo “Qualificazione Fornitori” n. 28_v.01 del 25 luglio 2023 di Ferrovie dello Stato S.p.A., adottata da Mercitalia Logistics S.p.A. con CO n. 122/AD del 7 agosto 2023».

Il medesimo paragrafo 2 chiarisce altresì che «*Per gli operatori economici che, alla data di pubblicazione del bando hanno presentato istanza di iscrizione nel sistema di qualifica, ma non risultano ancora iscritti, (...) l’aggiudicazione del confronto competitivo è subordinata all’esito positivo del procedimento di qualificazione e, pertanto, alla positiva iscrizione dello stesso nel citato “Sistema di Qualificazione delle imprese di Mercitalia Logistics S.p.A.” al momento dell’aggiudicazione»* (facoltà di cui si è avvalsa la CTC, in quanto iscritta al Sistema di Qualificazione da parte della Mercitalia Logistics S.p.A., oggi Logistix S.p.A., con provvedimento del 27 novembre 2024) .

Ciò consente di cogliere le indubbie peculiarità di una gara, quale quella in esame, indetta con Sistema di Qualificazione gestito da un soggetto formalmente distinto dall’ente aggiudicatore, venendo in rilievo una procedura complessa nell’ambito della quale due enti differenti gestiscono una fase essenziale della procedura: nella specie, la FS Logistix S.p.A., quale ente gestore del sistema di qualificazione, ha nella sostanza il “dominio” sulle condizioni di partecipazione dei concorrenti fino al momento dell’aggiudicazione, mentre alla Mercitalia Shunting & Terminal S.r.l. è demandato il compito di procedere alla valutazione delle offerte e all’aggiudicazione della commessa.

Ne deriva che nella fattispecie sussiste un nesso di presupposizione necessaria tra i provvedimenti della FS Logistix S.p.A. e della Mercitalia Shunting & Terminal S.r.l., reso ancor più evidente dalla relazione intersoggettiva tra i due enti, tale per cui i relativi effetti sono destinati a “fondersi” nella decisione finale assunta dalla seconda.

15. Alla luce di tali considerazioni, pertanto, ritiene il Collegio che ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente rilevi il comma 4-*bis* dell'art. 13 c.p.a., a tenore del quale «*la competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l'interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza*».

La disposizione in commento, la cui *ratio* è quella di evitare che in presenza di atti meramente endoprocedimentali si produca l'effetto distorsivo di attrarre la competenza relativa all'atto finale lesivo (Cons. Stato, Ad. Plen., 12 dicembre 2012, n. 38), disciplina solo un caso di connessione, quello del rapporto tra atto principale che radica l'interesse al ricorso e atto presupposto.

Secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa, ai fini dell'applicazione del comma 4-*bis*, devono considerarsi atti presupposti solo quelli “*non immediatamente lesivi e dunque non autonomamente impugnabili*” (Cons. Stato, Ad Plen, sentenze nn. 29/13, 29/14 e 30/14, che hanno escluso la natura di atto presupposto dell'informativa antimafia prefettizia, trattandosi di atto immediatamente lesivo e ad effetti ultraregionali, con conseguente competenza territoriale del T.A.R. ove ha sede la prefettura anche in caso di contestuale impugnazione degli atti applicativi adottati dalla stazione appaltante).

Nella fattispecie in esame, il provvedimento di iscrizione della CTC al Sistema di Qualificazione, oggetto delle specifiche contestazioni di parte ricorrente, rientra nel concetto di atto presupposto *ex art. 13, comma 4-bis, c.p.a.*, in quanto, prima dello svolgimento della gara, non poteva considerarsi immediatamente lesivo per la ricorrente e, dunque, non poteva essere immediatamente impugnato dalla stessa per evidente carenza di interesse.

L'interesse a ricorrere è invero sorto in capo alla RTI Stinga soltanto all'esito dell'aggiudicazione in favore del controinteressato Consorzio e alla conoscenza delle determinazioni assunte dall'allora Mercitalia Logistics S.p.A. in merito alle condizioni di partecipazione della consorziata CTC.

Conseguentemente, la competenza territoriale in ordine alla presente controversia, anche in relazione agli atti presupposti, spetta al T.A.R. Liguria, sede dell'Autorità che ha adottato il provvedimento finale da cui è derivato l'interesse a ricorrere.

Le spese di lite possono essere compensate in considerazione della peculiarità delle questioni emerse.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter) dichiara la propria incompetenza territoriale sul ricorso in epigrafe, indicando come territorialmente competente il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 4, c.p.a.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Rita Tricarico, Presidente

Monica Gallo, Referendario

Valentino Battiloro, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Valentino Battiloro

IL PRESIDENTE
Rita Tricarico

IL SEGRETARIO